



REPUBBLICA ITALIANA N. REG.DEC.

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N.9345 REG.RIC

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Quinta Sezione ANNO 1995

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso in appello n. 9345 del 1995, proposto dalla Unità Socio Sanitaria Locale n. 23 di Cremona (già USSL n. 51), rappresentata e difesa dagli avv.ti Vincenzo Rinaldi e Bruno Cipelletti, elettivamente domiciliata nello studio del primo in Roma, Via Baldo degli Ubaldi 66

contro

i dottori: Maurilio Giorni, Pierleandro Padovani, Giorgio Cima, Cesare Piedi, Cristoforo Ruggeri, Giuseppe Federici, Mario Dossena, Giorgio Salti, Giorgio Venturelli Depoli, Alessandro scolari, Michela Butturini, Franco Piazzzi, Giancarlo Belluzzi, Francesco Gaetani, Francesco belloni, Luigi Magni, Bice Mancini, Terenzio Belluzzi, Mario Baietti, Leonardo Banfi, Franco Marmotti, Guido Villa, Maria Cristina Pini, Walter Passerini, Antonio Dossena, Guido Cremonesi, Gianfranca Spotti, Guido Barbieri, Marina Dal Soldà, Francesco Forzani, Enrico Bolzoni, tutti rappresentati e difesi dall'avv. Antonio Funari, nel cui studio sono elettivamente domiciliati in Roma, Piazza Acilia 4, e la Presidenza della Repubblica, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato;

per l'annullamento

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia – Brescia- 11 settembre 1995 n. 903, resa tra le parti.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio delle controparti come in epigrafe;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Data per letta alla pubblica udienza del 16 aprile 2002 la relazione del consigliere Marzio Branca e uditi i difensori delle parti come da verbale d'udienza;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

FATTO

Con la sentenza in epigrafe è stato accolto il ricorso dei medici veterinari in epigrafe, in servizio presso la USSL n. 51 di Cremona (poi ASSL n. 23) volto all'accertamento del diritto a percepire l'indennità di polizia giudiziaria, prevista dall'art. 55 del d.P.R. 20 maggio 1987 n. 270.

Il TAR ha ritenuto che la norma faccia dipendere il diritto all'emolumento dallo svolgimento delle funzioni di polizia giudiziaria, affidato anche ai medici veterinari, indipendentemente dal fatto che l'art. 55 sia collocato nella parte del decreto relativo al personale dell'area non medica; e che, inoltre, non potrebbe trarsi argomento contrario dalla circostanza che l'art. 111 del medesimo d.P.R. non menzioni l'art. 55 tra gli articoli disciplinanti gli istituti comuni al personale sanitario e a quello dell'area medica.

Avverso la decisione ha proposto appello la ASSL soccombente, sostenendone l'erroneità e chiedendone la riforma.

Gli appellati si sono costituiti in giudizio chiedendo il rigetto del gravame ed hanno depositato memoria a sostegno della decisione.

Alla pubblica udienza del 16 aprile 2002 la causa passava in decisione

DIRITTO

Va premesso che la ASSL appellante non contesta che ai medici veterinari, odierni appellati, sia stata attribuita la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria in relazione alle funzioni ispettive e di controllo previste dall'art. 27 del d.P.R. n. 616 del 1977.



L'Amministrazione intende insistere nella tesi negativa, già respinta in prime cure, circa la spettanza ai medici veterinari dell'indennità prevista dall'art. 55 del d.P.R. n. 270 del 1985 (poi art. 46 del d.P.R. n. 384 del 1990), traendo argomento dalle seguenti circostanze di ordine testuale: a) l'art. 55 è contenuto nella parte del d.P.R. riferito alla disciplina del rapporto del personale non medico; b) gli istituti propri dell'area medica debbono essere contrattati nella relativa area; c) l'estensione all'area medica di istituti disciplinati in area concernente il restante personale sarebbe possibile solo in presenza di un esplicito richiamo contenuto nella normativa, richiamo che nella specie non esiste, posto che l'art. 111 del d.P.R. n. 270/85, a proposito degli istituti comuni alle due aree, non menziona l'art. 55.

Tali argomentazioni non si rivelano idonee a contrastare la motivazione della sentenza appellata. Con riguardo all'argomento di maggior peso, rappresentato dalla citazione dell'art. 111, occorre osservare come sia palese che la disposizione ("Per le seguenti materie relative ad istituti comuni si fa riferimento a quanto previsto dai seguenti articoli del presente decreto per i quali devono essere applicati i criteri e le modalità di cui all'articolo 6, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica n. 68/1986") non abbia inteso definire tassativamente tutti gli istituti comuni alle due aree, bensì elencare gli istituti comuni per i quali si sarebbe svolta una contrattazione decentrata, e che per tale contrattazione si sarebbero dovute applicare le modalità di cui all'art. 68, comma 9, del d.P.R. n. 68/86.

Quest'ultima disposizione, infatti, è quella che garantisce ai medici e veterinari la contrattazione del proprio rapporto di servizio nell'ambito di un'area separata da quella del personale non medico.

Ne consegue che alla mancata menzione dell'art. 55 nel detto art. 111 non può attribuirsi l'effetto di escludere la applicabilità del primo a tutto il personale sanitario che sia incaricato delle funzioni di polizia giudiziaria, la cui misura è indicata direttamente dalla norma ed è sottratta alla contrattazione decentrata.

Occorre infine convenire che tale interpretazione, accolta in prime cure e qui condivisa, trova conferma, sia pure a posteriori, nelle disposizioni di cui al d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche". L'allegato B al detto decreto legislativo, nell'elencare le norme generali e speciali del pubblico impiego, vigenti alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 29 del 1993 e s.m. che cessano di produrre effetti a seguito della sottoscrizione dei contratti collettivi per il quadriennio 1994-1997, al paragrafo IV Sanità, lett. j), per un verso conferma, implicitamente, che molte norme della prima parte del d.lgs. n. 270 del 1985 si applicavano al personale medico e veterinario (v. n. 1 all'inizio del paragrafo), per altro verso, non menzionando l'art. 55, che qui interessa, ne conferma la vigenza e la sottrazione alla contrattazione.

Le considerazioni suddette hanno carattere assorbente di ogni altra questione, e, pertanto, l'appello deve essere rigettato.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, rigetta l'appello in epigrafe; dispone la compensazione delle spese;

ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16 aprile 2002 con l'intervento dei magistrati:

Agostino Elefante Presidente

Paolo Buonvino consigliere

Francesco D'Ottavi consigliere

Marzio Branca consigliere est.

Geraado Mastrandrea consigliere



S.I.Ve.M.P

Consiglio di Stato Sentenza n. 5281/02

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

il.....

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL DIRIGENTE

N°. RIC. 9345/95

G.F.